

Il patrocinio a spese dello Stato in materia penale

Scuola della magistratura - Formazione Decentrata - UDI Firenze

25.9.2019

relatore Roberto Tredici



Introduzione



Il perché di una relazione didascalica (ma non troppo)



I principi cui attenersi nelle decisioni - L'effettività della tutela giurisdizionale dei non abbienti (art. 24 Cost.) ed i principi di buona amministrazione



Rassegna della normativa



I controlli anche informatici e le sanzioni

I Presupposti

L'applicazione del patrocinio in tutte le fasi processuali e per tutte le parti processuali (artt. 74 e 75 t.u. spese di giustizia)

Esclusioni per tipologie di reati (condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) - art. 91 lett. a) t.u. spese di giustizia)

Unicità del difensore (art. 91 lett. b) t.u. spese di giustizia)

Segue - I Presupposti - Il contenuto dell'istanza



- La sottoscrizione dell'istanza ;
- Il contenuto dell'istanza (art. 79 t.u.) :
- L'indicazione del processo;
- Le generalità dell'interessato e dei componenti famiglia anagrafica con CF (Cass. pen. Sez. 4 - , **Sentenza n. 58397 del 17/10/2018** Rv. 274954 - 01 È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendo per tale ragione impedito le verifiche sulle condizioni per l'ammissione al beneficio.
- La dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- L'art. 76 t.u. spese di giustizia, il calcolo del reddito e del relativo anno d'imposta;
- L'impegno a comunicare le variazioni;
- I redditi prodotti all'estero;
- Il III comma dell'art. 79 t.u. spese di giustizia e la sua importanza nella fase dell'ammissione;

II procedimento di ammissione



- La presentazione dell'istanza e l'elezione di domicilio ivi inserita;
- L'art. 94 t.u. e l'art. 79 II e III comma t.u., l'impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità, la dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- La decisione sull'ammissione
 - I presupposti di ammissibilità
 - Il reddito di € 11.493,82

*Cass. Pen. Sez. 4 - , **Sentenza n. 12410** del 06/03/2019 Ud. (dep. 20/03/2019) Rv. 275359 - 01* Ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica e, pertanto, anche il diritto di proprietà su un immobile censito in catasto a cui, per effetto di tale censimento, vengono attribuiti redditi presuntivi soggetti all'imposizione diretta, indipendentemente dalla loro effettiva percezione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che l'immobile, la cui proprietà non era stata dichiarata dall'imputato nell'istanza di ammissione al beneficio, fosse stato dichiarato inagibile).

*Sez. 4, **Sentenza n. 26258** del 15/02/2017 Ud. (dep. 25/05/2017) Rv. 270201 - 01* Ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica e, pertanto, anche le somme percepite a titolo di invalidità.

Segue - Il procedimento di ammissione



I redditi presunti art. 76 comma 4 bis t.u. - I reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

- Con possibilità di prova contraria (Corte costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139)

Segue - Il procedimento di ammissione



- Art. 76 comma 4 ter t.u. - Le esenzioni dal requisito del reddito : la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, **puo'** essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto
- Art. 10 legge n. 206 del 2004 comma 1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti e' a totale carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

- La dichiarazione d'inammissibilità ed il rigetto (art. 97 t.u.)
 - In particolare il rigetto e l'art. 96 comma II t.u.
 - Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte.
 - I «fondati motivi» altro non possono essere che la emersione, per il tramite di indizi, che siano dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, di una situazione reddituale reale diversa, naturalmente in melius, rispetto a quella, per così dire, ufficialmente dichiarata.

• Sez. 4 - , **Sentenza n. 17225** del 08/01/2019 Cc. (dep. 19/04/2019) Rv. 275715 - 01 In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di modifica o revoca d'ufficio del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, all'esito delle informazioni richieste alla Guardia di Finanza, emesso ai sensi del comma 2 dell'art. 112, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non richiede l'effettivo superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge, essendo sufficiente che risultino non veritiere le condizioni reddituali indicate nell'istanza.

I controlli e la normativa sull'autocertificazione

Segue - Il
procedimento di ammissione





Segue Il procedimento di ammissione - i controlli informatici

- L'accesso degli uffici giudiziari all'anagrafe tributaria tramite il servizio Siatel messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate è stato reso possibile dall'accordo di servizio redatto in data 20.12.2004 tra il Ministero della Giustizia - DGSIA e l'Agenzia delle Entrate.
- Tra le finalità espressamente previste per l'utilizzo dei dati vi è, all'art. 3 punto 4 dell'accordo quella di consentire di : " *verificare i dati di natura tributaria (reddito complessivo e atti del registro) autocertificati da un soggetto, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione, esemplificativamente, ai procedimenti di concessione del gratuito patrocinio (art. 96 del D.P.R. 115/2002), di dilazione nel pagamento di sanzioni e spese (art. 232 del D.P.R. 115/2002), nonché ogni altro procedimento di analoga tipologia.*"
- Ritengo inoltre che la necessità del controllo dei dati reddituali oggetto di autocertificazione non sia una mera facoltà per gli uffici giudiziari, ma un preciso obbligo di legge.
- L'autocertificazione da parte dei richiedenti il patrocinio a spese dello Stato viene infatti redatta ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. O) del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
- Lo stesso testo unico prevede, all'art. 43 comma 1 che " *Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato*" e, all'art. 71 comma 1 che " *Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.*"
- Lo stesso art. 71 al comma 2 prevede che tali controlli avvengano proprio consultando gli archivi dell'amministrazione come avviene attraverso il sistema Siatel (" *I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.*").

Segue - Il
procedimento di ammissione
e i controlli informatici

The screenshot displays the web interface of the Agenzia Entrate PUNTOFISCO portal. At the top, there is a navigation bar with the logo 'agenzia entrate' and 'SIATEL v2.0 PUNTOFISCO'. Below this, a banner reads 'Cooperazione Informatica - Consultazione online e servizi Demografici'. The main content area features a login section titled 'Accesso ai servizi' with fields for 'Utente' and 'Password', and a section for entering matrix coordinates 'BB' and 'E10'. Below the login form, there are two boxes: 'Disponibilità del portale' detailing service hours (Monday-Friday 7:00-20:00, Saturday 7:00-14:00, and unavailable on Sundays and holidays) and 'Assistenza tecnica' with a 'Numero Verde 800-863-116'. At the bottom, a footer indicates 'Accesso diretto alle funzioni di Gestione Utenti e alle Funzioni di servizio disponibili per gli Amministratori Locali del servizio' and 'Sito ottimizzato per una risoluzione video di 1024x768, browsers consigliati: IE6 e successivi, Mozilla Firefox'. The page is signed 'a cura di sogei'.

Il Sole 24
*** NORMA
Raccolta Sem
la Repub
PENALE (We
PowerPo
Corso Pe
Errore ca
punto fis
Punto Fis
copiare
Copiare

https://puntofisco.agenziaentrate.it/PuntoFisco
Cerca

Più visitati
Come iniziare
Siti suggeriti
La Repubblica.it - New...
Consolle Area Penale
ItalgireWeb - Corte d...
Normattiva - Evidenza
Accedi a Office 365 | ...
Ministero della Giustizi...

agenzia entrate
SIATEL v2.0 PUNTOFISCO

Cooperazione Informatica - Consultazione online e servizi Demografici

Accesso ai servizi

Utente

Password

inserire i valori richiesti delle coordinate della matrice
BB E10

OK Annulla

Cambio Password

Disponibilità del portale

Il servizio osserva i seguenti orari nei giorni feriali:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle 20,00;
il sabato dalle ore 7,00 alle 14,00 .
La domenica ed i giorni festivi il servizio non è disponibile

Assistenza tecnica

Contattare il numero verde

Numero Verde
800-863-116

Accesso diretto alle funzioni di **Gestione Utenti** e alle **Funzioni di servizio** disponibili per gli Amministratori Locali del servizio

Sito ottimizzato per una risoluzione video di 1024x768, browsers consigliati: IE6 e successivi, Mozilla Firefox

a cura di sogei

16:09
10/09/2019

La liquidazione degli onorari del difensore



- L'art. 82 t.u. e l'art. 106 bis t.u.
 - Le esclusioni nei casi di inammissibilità dell'impugnazione - l'art. 106 t.u.
 - I protocolli

Le revoca dell'ammissione



- L'art. 112 t.u.
 - L'omissione della comunicazione delle variazioni di reddito
 - Sez. 4, **Sentenza n. 2620** del 11/11/2010 Rv. 249493) , "in tema di patrocinio a spese dello Stato, rilevano le variazioni di reddito avvenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento, e che determinano un ammontare complessivo del reddito contenuto entro i limiti di legge per l'ammissione al beneficio" e che (Cass. Sez. 4, **Sentenza n. 43593** del 07/10/2014 Rv. 260308) " L'omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio. "
 - Il superamento dei limiti a seguito della variazione delle condizioni di reddito comunicate
 - La mancata produzione della certificazione consolare nei termini dell'art. 94 comma III t.u.
 - La mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito
 - La revoca retroattiva a seguito delle integrazioni richieste

L'art. 95 t.u.

- In particolare l'omissione della comunicazione di cui all'art. 79 comma 1 lett. D)

Sez. U, *Sentenza* n. [6591](#) del 27/11/2008
Ud. (dep. 16/02/2009) Rv. 242152 - 01
Integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al **patrocinio** a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio.

L'estensione della disciplina

Art. 115 bis t.u. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti e' emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perche' il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonche' all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice.

Art. 116 t.u. Il previo esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali.

- L'irreperibilità di fatto

Sez. 4, **Sentenza n. 13816** del 28/01/2009 Cc. (dep. 30/03/2009) Rv. 242976 - 01

Il difensore d'ufficio dell'indagato, dell'imputato e del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato, ma, qualora l'irreperibilità non sia stata dichiarata con provvedimento formale, la corresponsione del compenso è sottoposta alla condizione che egli dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito professionale. Contra Sez. 4, **Sentenza n. 4576** del 13/11/2012 Cc. (dep. 29/01/2013) Rv. 254661 - 01

Art. 117 t.u. L'irreperibile dichiarato tale con provvedimento

- Il latitante .
 - secondo Cass. pen. Sez. 4, **Sentenza n. 48217** del 28/10/2004 Rv. 231093 "La liquidazione dell'onorario e delle spese con addebito all'erario, prevista in favore del difensore d'ufficio dell'irreperibile dall'art. 117 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (e, in precedenza, dall'art. 32 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale), non può trovare applicazione anche in favore del difensore d'ufficio del latitante, attesa la distinzione che va operata tra l'irreperibilità, non necessariamente frutto di una condotta volontaria, e la latitanza, che invece deriva dalla scelta difensiva, volontariamente operata, di sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento limitativo della libertà personale" ;conf. Sez. 1, **Sentenza n. 32289** del 03/07/2003 Rv. 226144 - 01 contra Sez. 1, **Sentenza n. 10367** del 11/02/2004 Rv. 227647 - 01; Sez. 4, **Sentenza n. 115** del 28/10/2005 Rv. 232865 - 01

Una responsabilità contabile a carico del magistrato?

Grazie per l'attenzione

